



**TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**

**QUARTA SEZIONE CIVILE**

**UFFICIO FALLIMENTI**

N. 2079/21 ruolo V.G.

Il Giudice delegato,

letta la proposta di ammissione al piano del consumatore depositata da Perilli Saverio e Mercante Antonietta ai sensi degli artt. 7 ss l. b. 3/2012; visto il provvedimento con il quale venivano richiesti chiarimenti ai ricorrenti in ordine a tempistica e modalità di pagamento;

letta la nota integrativa depositata dai ricorrenti in data 8.4.21 e la relazione integrativa dell'O.C.C. ;

visto il provvedimento di fissazione dell'udienza ex art.10 L.3/12.

Rilevato che all'udienza del 21.7.21 nessun creditore è comparso né sono state formulate osservazioni.

Rilevato che: da quanto esposto dal Professionista che ha assolto alle funzioni di O.C.C., non risultano atti di frode e non emerge che lo stato di sovraindebitamento sia stato colposamente determinato dagli istanti;

il piano depositato prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili entro 14 mesi dall'omologazione del piano, dal quindicesimo al sessantaquattresimo mese il pagamento del credito ipotecario di € 35.000,00 nei confronti di Banca IntesaSanpaolo e dal sessantacinquesimo al settantaquattresimo la somma di € 5.795,13, pari al 20% della sorta capitale degli altri crediti indicati nel piano, per un importo complessivo di € 51.112,53

Ritenuto che in tali termini il piano è fattibile e che la durata può ritenersi congrua.

**P.Q.M**

visto l'art.12 bis leg. n.3/2012, omologa il piano del consumatore proposto da Perilli Saverio e Mercante Antonietta come esposto nel piano e nella relazione integrativa del 8.4.21

;

rammenta, ai sensi dell'art. 12 ter leg. n.3/2012, che dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non

possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito [www.tribunale.bari.it](http://www.tribunale.bari.it) a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria. Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Bari, 2.8.2021

Il Giudice

dott. Nicola Magaletti